

Iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19 (Affare n. 445)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE FEDERDISTRIBUZIONE

5 maggio 2020

Premessa

Con riferimento all'Atto n. 445 "Affare sulle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da COVID-19", si forniscono i seguenti contributi per la definizione di interventi volti al sostegno delle imprese più colpite nell'attuale fase di crisi.

Le misure restrittive che il Governo ha dovuto adottare negli ultimi due mesi per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, infatti, hanno inciso in modo rilevante sulla libertà d'impresa del settore commerciale e stanno comportando gravi ripercussioni soprattutto per le attività del comparto non alimentare, con conseguenze economiche e occupazionali senza precedenti. Questo quadro assai preoccupante avrà rilevanti impatti negativi non solo sul settore del commercio ma anche, più generale, su tutto l'indotto e le filiere produttive.

Sono quindi indispensabili interventi specifici e tempestivi per consentire alle aziende, in primo luogo, di sopravvivere a questo periodo di emergenza caratterizzato da una gravissima crisi di liquidità e, in secondo luogo, di rilanciare la propria operatività, mantenendo i livelli occupazionali.

Si tratta di interventi necessari anche a prescindere dall'attuale Fase 2 del *lockdown* (appena partita e dagli esiti molto incerti sul fatturato delle imprese): nei prossimi mesi la ripresa sarà inevitabilmente caratterizzata da dinamiche lente e di crescita molto graduale, con la necessità che le misure a supporto del mondo delle imprese abbiano un respiro temporale più ampio.

Le proposte

Alla luce di quanto indicato in premessa, sono quindi necessari interventi di sostegno al settore del commercio che potrebbero concretizzarsi nelle seguenti misure:

- **ampliamento del credito d'imposta per le spese di sanificazione:** le vigenti disposizioni normative (art. 64 del d. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 – c.d. Decreto "Cura Italia" e art. 30 del d.l. n. 23/2020 – c.d. Decreto "Liquidità") prevedono un credito d'imposta pari al 50% del costo sostenuto dalle imprese, fino ad un massimo di 20.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, comprese le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Le imprese tuttavia devono sostenere costi assai rilevanti per eseguire la sanificazione degli ambienti soprattutto in quei settori, come la distribuzione commerciale, caratterizzati dal costante contatto con il pubblico e che hanno necessità di procedere alla sanificazione continua di moltissimi ambienti (uffici, punti vendita, depositi, magazzini, ecc.). Il credito d'imposta, così come oggi previsto, risulta del tutto insufficiente a sostenere i costi a carico delle

aziende: pertanto è necessario un significativo ripensamento di questa misura, prevedendo che il limite di spesa di 20.000 sia applicabile almeno ad ogni sede operativa e unità locale, eliminando il riferimento ai soli luoghi di lavoro, dal momento che i dispositivi (es. guanti e disinfettanti) sono messi a disposizione di tutti i clienti nei punti vendita.

- **Accesso agevolato al credito:** a causa delle lungaggini burocratiche e dei consueti tempi indefiniti di istruttoria da parte degli istituti di credito, l'art. 1 del Decreto Liquidità rischia di non raggiungere gli obiettivi fissati, ossia garantire tempestivamente la necessaria liquidità alle imprese colpite dalla crisi in corso. Occorre quindi definire per legge un termine massimo (30 giorni) di durata della procedura di concessione del finanziamento di cui al comma 7 del citato art. 1, in modo che la stessa possa concludersi in tempi certi e rapidi.

Per una maggiore efficacia delle misure di cui all'art. 1 è inoltre necessario che si stabilisca come i nuovi finanziamenti possano essere utilizzati anche per estinguere precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale. In tale caso, affinché il beneficiario possa ottenere il finanziamento, è necessario dimostrare di non aver una situazione di crisi pregressa all'insorgere dell'emergenza epidemiologica in corso, come peraltro già previsto dalla stessa norma (art. 1, comma 2, lett. b: *Le garanzie ... sono rilasciate alle seguenti condizioni ... b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ... e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea*).

È infine opportuno esplicitare che, tra i finanziamenti assistiti dalla garanzia statale di cui al citato articolo 1, rientrano anche quelli concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda. Si tratta infatti di spese necessarie per le quali gli operatori devono poter usufruire dei finanziamenti agevolati.

- **Ampliamento della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi:** l'art. 18 del Decreto Liquidità prevede, per i mesi di aprile e maggio 2020, la sospensione dei taluni pagamenti di carattere fiscale e contributivo, con versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili a decorrere da tale termine. In considerazione del protrarsi della crisi, tuttavia, è necessario che la sospensione sia prevista anche con riferimento al mese di giugno 2020 e con pagamento entro fine settembre (in luogo del 30 giugno).
- **Bilancio d'esercizio:** il Decreto Liquidità, nel definire misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza sanitaria in corso, non prende in considerazione il caso in cui il bilancio di esercizio termini in una data che non sia coincidente con il 31 dicembre di 2020. In particolare l'art 6 prevede che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie*

verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447... del codice civile". Con ciò disponendo, restano escluse dalla norma tutte le società che hanno l'esercizio sociale in corso alla data del 31 dicembre 2020. È dunque necessaria una modifica normativa al fine di rendere applicabili le norme in oggetto anche alle imprese che hanno l'esercizio sociale in corso alla data del 31 dicembre 2020.

• **Misure in tema di locazioni commerciali:**

- a) estensione del credito d'imposta sugli affitti commerciali: l'art. 65 del Decreto Cura Italia prevede, limitatamente al mese di marzo 2020 e solo per le attività non sospese ai sensi degli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, un credito di imposta del 60% per il canone di locazione di immobili commerciali di categoria C/1, relativo a tale periodo. Si tratta di una misura che per avere reale efficacia deve assolutamente essere ampliata a tutte le strutture commerciali quindi, innanzitutto, agli immobili di categoria D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) che sono del tutto affini agli immobili di categoria C/1. La misura andrebbe inoltre estesa anche alle attività connesse, estendendola, quindi, agli immobili di categoria A/10 (uffici) e C/2 (magazzini e locali di deposito). L'agevolazione dovrebbe anche essere estesa a tutte le tipologie di canoni relativi all'utilizzo dell'immobile commerciale (es. locazione, affitto ramo di azienda, ecc.) e con riferimento ai canoni relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020. Occorre inoltre modificare il requisito soggettivo affinché possano usufruire dell'agevolazione tutti gli operatori che hanno subito un consistente calo del fatturato, a prescindere dalla sospensione dell'attività disposta per legge.
- b) Cessione del credito d'imposta previsto dal Cura Italia: occorre prevedere, oltre all'utilizzo in compensazione del credito di imposta di cui all'articolo 65, anche la possibilità di cessione di tale credito ai rispettivi locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile.
- c) Esclusione responsabilità per inadempimento contrattuale e blocco escussione fidejussioni relative ai contratti per l'uso di immobili commerciali (locazione, affitto ramo di azienda, ecc.): le difficoltà delle imprese nel far fronte al pagamento dei canoni relativi all'utilizzo di immobili commerciali, a causa della crisi di liquidità, potrebbe far scattare la responsabilità per inadempimento contrattuale e le eventuali relative garanzie prestate alla sottoscrizione del contratto. Tuttavia, in considerazione dello stato di crisi e dell'eccezionalità delle condizioni che non consentono agli utilizzatori dell'immobile di provvedere temporaneamente all'assolvimento delle obbligazioni assunte, si dovrebbe prevedere per legge una presunzione legale che escluda la responsabilità per inadempimento nei confronti dei proprietari degli immobili, per comprovata situazione di emergenza. Allo stesso modo occorre prevedere il blocco dell'escussione fidejussoria e delle garanzie per un periodo limitato di tempo.

- d) Incentivi per l'abbuono del canone relativo al godimento di immobili commerciali (es. locazione, affitto ramo di azienda): si potrebbe prevedere anche la possibilità, per il soggetto che concede in uso l'immobile adibito all'esercizio di attività commerciale, di concedere un abbuono in relazione al corrispettivo che dovrebbe essere pagato con riferimento alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. In tale ipotesi, l'imposta municipale propria (IMU) dovuta sul medesimo immobile non è dovuta per l'anno 2020 e per il 2021 è dovuta in misura ridotta (50%). Qualora sia concessa tale agevolazione, la base imponibile Irpef di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 917/1986, laddove applicabile, dovrebbe essere ridotta dei canoni non corrisposti a favore del soggetto concedente.
- e) Risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità: necessario prevedere che il significativo calo dei ricavi in capo alle imprese commerciali comporti in capo all'utilizzatore dell'immobile, la possibilità di ottenere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1467, c.c. qualora, su richiesta del soggetto che utilizza l'immobile (es. per contratto di locazione o affitto ramo di azienda), non venga offerta un'equa riduzione del corrispettivo (almeno il 30%), per un periodo di almeno 6 mesi a decorrere da marzo 2020. Come incentivo per il soggetto che concede la riduzione, si potrebbe prevedere che allo stesso sia attribuita una esenzione dell'IMU per l'anno 2020 ed una riduzione del 50 % nel 2021.
- f) Blocco sfratti per morosità: non si dovrebbe procedere con l'esecuzione degli sfratti che sono disposti a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione nel periodo di durata dell'emergenza sanitaria, in quanto la morosità in questo caso è dovuta a causa di forza maggiore. Questa misura dovrebbe rimanere in vigore per un congruo periodo successivo alla fine del periodo di emergenza.
- g) Cartolarizzazione dei canoni relativi all'uso di immobili commerciali: si potrebbe introdurre un sistema che consenta di far fronte alla mancanza di liquidità in capo alle imprese del commercio al dettaglio non alimentare che devono sostenere il pagamento di canoni periodici, in quanto svolgono la loro attività utilizzando immobili commerciali non di proprietà (es. locazione o affitto di ramo d'azienda). In particolare, si dovrebbe introdurre la possibilità di gestire i pagamenti di tali corrispettivi attraverso un'operazione finanziaria consistente nell'emissione, da parte del debitore del canone, di una nota di riconoscimento del debito pagabile a determinate scadenze dilazionate nel tempo. In caso di cessione delle note a istituti bancari, il credito dovrebbe essere integralmente assistito da garanzia statale.
- **Misure volte ad incentivare i consumi**: il Decreto Liquidità punta tutto sul sostegno alle imprese, e quindi all'offerta. Per stimolare la domanda interna, invece, nulla è previsto ed occorre intervenire in tal senso, in quanto gli effetti della crisi si ripercuotono anche sulla capacità di spesa delle famiglie. Si potrebbe ipotizzare un bonus fiscale configurato come detrazione Irpef che, per i soggetti incapienti (es. percettori di reddito di cittadinanza e di pensioni minime), potrebbe essere un *voucher*/ buono spesa, da utilizzare per l'acquisto di beni di consumo presso gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari che rappresentano un

settore pesantemente colpito dalla crisi in corso. si potrebbe ipotizzare un incentivo di 500 euro che produrrebbe un sensibilissimo effetto positivo moltiplicatore: maggiore gettito IVA, maggiori imposte dirette da pagare sull'incremento dei ricavi per le imprese, maggiori vendite e quindi necessità di maggiore personale dipendente, con incremento quindi dell'occupazione, recupero di evasione fiscale, ecc..

- **Proroga dell'entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi:** l'avvio della lotteria dei corrispettivi, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), è stato prorogato al 1° luglio 2020 ad opera del d.l. n. 124/2019 (c.d. "Collegato fiscale" convertito in l. n. 157/2019). È stata quindi accolta dal Governo la richiesta di tutti i soggetti interessati per il rinvio della nuova misura, a causa dei tempi troppo stretti di implementazione dei nuovi sistemi (dovuti alla mancata tempestiva emanazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate). L'ultimo provvedimento attuativo, che permette di avere un quadro completo del funzionamento della nuova lotteria e che consente quindi a tutti gli operatori coinvolti di finalizzare i nuovi processi di adeguamento dei sistemi, è stato pubblicato solo il 6 marzo 2020. L'adeguamento dei processi interni delle imprese ai fini dell'avvio della lotteria richiede tuttavia almeno 6 mesi, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni che devono intervenire su migliaia di punti vendita e su centinaia di migliaia di punti cassa. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di fondamentale importanza: la recente emergenza sanitaria sta portando gravissimi impatti economici sugli esercenti non solo situati nelle zone a maggior rischio, ma presenti su tutto il territorio nazionale. In un momento storico così difficile, si rende necessario non appesantire il carico di costi ed adempimenti che gravano sulle aziende già gravemente colpite dall'emergenza in corso. Si pensi inoltre che l'adeguamento dei sistemi alla nuova lotteria richiede, nella maggior parte dei casi, un intervento diretto presso ogni punto vendita, da parte dei tecnici abilitati, con un conseguente contatto costante di persone che oggi è vietato ai fini di limitare la diffusione del virus. Alla luce di quanto sopra esposto, si propone quindi una proroga di 6 mesi dell'entrata in vigore della lotteria, per consentire agli esercenti di implementare i nuovi sistemi in un contesto sanitario ed economico più sicuro e stabile.
- **Abrogazione *plastic tax* e *sugar tax*:** la Legge di Bilancio per il 2020 (legge n. 160/2020) ha introdotto due nuove imposte, ossia la c.d. "*plastic tax*" (a decorrere dal 1° luglio 2020) e la c.d. "*sugar tax*" (a decorrere dal 1° ottobre 2020). La prima rappresenta una tassa sui prodotti in plastica monouso (MACSI), con alcune esclusioni, pari a 45 centesimi di euro al chilo; la seconda è un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate pari a 10 centesimi al litro nel caso di prodotti finiti, mentre sui prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione il prelievo è di 0,25 euro per chilogrammo. Si tratta di imposte che, da un lato, presentano molti problemi di carattere applicativo per gli operatori che in questa delicata fase di crisi stanno già affrontando numerose criticità legate all'emergenza epidemiologica in corso; dall'altro, gravano pesantemente sul sistema produttivo e distributivo, già fortemente

danneggiato. È pertanto necessaria una loro integrale abrogazione: ciò consentirebbe di allentare la pressione fiscale in questa fase congiunturale fortemente critica, in cui, si registra la contrazione o il blocco totale delle attività in numerosi comparti.

- **Esonero dal pagamento di imposte locali e riduzione della tassa rifiuti:** si propone l'esenzione di tributi locali (quali l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) per i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono un'attività commerciale attraverso punti di vendita che abbiano ad oggetto la vendita al dettaglio di beni non alimentari e che abbiano subito un significativo calo dei ricavi delle vendite (almeno del 30%) a causa della crisi sanitaria in corso. Si propone altresì, a favore dei medesimi soggetti, una riduzione nel 2020 della tassa rifiuti per un importo almeno pari al 50%. La finalità di questa proposta è di prevedere, come misura agevolativa, un esonero o riduzione dal pagamento di tributi locali, così da sostenere le attività dei punti di vendita di beni non alimentari nel territorio dello Stato italiano, che stanno subendo in modo più rilevante la crisi in corso, per una ripresa economica e per preservare gli attuali livelli occupazionali.
- **Deducibilità integrale interessi passivi:** le attuali disposizioni normative (art. 96 del D.P.R. n. 917/1986) prevedono limiti di deducibilità, ai fini Ires, degli interessi passivi riguardanti i finanziamenti. Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, tale limitazione costituisce una restrizione ingiustificata per gli operatori economici che hanno subito un rilevante calo dei ricavi (almeno il 30%) e che, per la mancanza di vendite, hanno necessità di ricorrere al credito per far fronte ad esigenze finanziarie e di liquidità. È dunque necessario escludere dalla disciplina prevista dal summenzionato articolo 96 gli interessi passivi per finanziamenti ottenuti in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali interessi devono quindi poter essere dedotti integralmente dalle imprese dei settori in crisi e quindi del commercio al dettaglio non food.
- **Credito di imposta attività di marketing e pubblicità per attività commerciali del settore non alimentare:** l'obiettivo della proposta è di agevolare le imprese maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria in corso (punti vendita di prodotti non alimentari), sostenendo il rilancio delle attività di vendita di beni non alimentari presso punti vendita di ogni dimensione situati sul territorio dello Stato italiano, preservando così gli attuali livelli occupazionali. Si tratterebbe di riconoscere alle imprese operanti nel settore non alimentare, un credito di imposta per gli investimenti effettuati in pubblicità o con ogni altro mezzo che favorisca l'attività commerciale e quindi il riavvio e rilancio dell'operatività presso i punti vendita.
- **Possibilità di vendita al dettaglio in via temporanea per il canale cash & carry:** il settore del Cash & Carry rappresenta in Italia un canale di approvvigionamento fondamentale per professionisti ed imprese. Si tratta di un settore che occupa circa 15.000 addetti, con un fatturato di quasi 8 miliardi di euro

e che opera con superfici di vendita che vanno da 4.000 ad oltre 10.000 mq, perlopiù dislocate in zone industriali o appena fuori dai centri cittadini. Il focus specifico di queste realtà è quello del canale cd. Horeca (Hotel, Ristoranti/Bar, Catering ecc.), con assortimenti in ampia prevalenza alimentare. Stante l'attuale chiusura di molte delle strutture normalmente rifornite da questo canale di approvvigionamento (hotel ristoranti, bar, catering ecc.), questo settore ha assistito nelle ultime settimane ad un crollo verticale delle vendite, con perdite di fatturato intorno al 70-80 % e chiusura di moltissime strutture. Peraltro, in questo momento, tali strutture hanno in casa grandi quantitativi di merci alimentari, che se non esitate in tempi brevi, rischierebbero il deperimento ed uno spreco alimentare incalcolabile, considerata l'attuale situazione di emergenza.

In altri Paesi (es. Austria, Francia e Portogallo), è stata concessa a questo canale di vendita una deroga specifica a tempo determinato, per consentire allo stesso di vendere anche al dettaglio. Tale possibilità dovrebbe essere prevista anche in Italia così da sostenere il comparto oggi in grave crisi e, al contempo, garantire un ulteriore presidio fondamentale di approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità per la popolazione.

Proposte emendative

Indice

- 1. Ampliamento del credito d'imposta per le spese di sanificazione**
- 2. Semplificazione delle procedure per l'accesso al credito**
- 3. Garanzie statali anche per canoni di locazione e affitto ramo d'azienda**
- 4. Finanziamenti agevolati anche per estinzione di precedenti esposizioni debitorie**
- 5. Ampliamento della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi**
- 6. Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale: applicazione alle imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare**
- 7. Misure in tema di locazioni commerciali**
 - a) Estensione ambito applicativo del credito di imposta per i canoni di locazione
 - b) Applicazione del credito di imposta per i canoni di locazione anche agli immobili di categoria D/8 nonché C/2 e A/10
 - c) Sospensione dell'avvio delle procedure di sfratto per le locazioni commerciali
 - d) Inadempimenti contrattuali
 - e) Disposizioni per l'abbuono dei corrispettivi relativi all'utilizzo di immobili commerciali
 - f) Risoluzione di diritto dei contratti di uso di immobili commerciali per eccessiva onerosità
 - g) Cartolarizzazione dei canoni relativi all'uso di immobili commerciali
- 8. Detrazione Irpef per rilanciare i consumi**
- 9. Proroga lotteria scontrini**
- 10. Abrogazione plastic tax e sugar tax**
- 11. Esonero imposte locali per attività commerciali del settore non alimentare**
- 12. Deducibilità interessi passivi**
- 13. Credito di imposta attività di marketing e pubblicità per attività commerciali del settore non alimentare**
- 14. Possibilità di vendita al dettaglio in via temporanea per il canale cash & carry**

1. AMPLIAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE

L'articolo 30, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituito dal seguente:

<< 1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.>>

MOTIVAZIONE

Le vigenti disposizioni normative (art. 64 del Decreto Cura Italia e art. 30 del Decreto Liquidità) prevedono un credito d'imposta pari al 50% del costo sostenuto dalle imprese, fino ad un massimo di 20.000 euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, comprese le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Le imprese tuttavia devono sostenere costi rilevanti per eseguire la sanificazione degli ambienti soprattutto in quei settori, come la distribuzione commerciale, caratterizzati dal costante contatto con in pubblico e che hanno necessità di procedere alla sanificazione di moltissimi ambienti (uffici, punti vendita, depositi, magazzini, ecc.). Il credito d'imposta così come oggi individuato risulta insufficiente a sostenere i costi a carico delle aziende pertanto si propone un significativo ripensamento di questa misura, prevedendo che il limite di spesa di 20.000 sia applicabile ad ogni sede operativa e unità locale ed eliminando il riferimento ai soli luoghi di lavoro, dal momento che i dispositivi (es. guanti e disinfettanti) sono messi anche a disposizione di tutti i clienti dei punti di vendita.

2. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO AL CREDITO

All'articolo 1 de decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 7, è inserito il seguente: << 7-bis. La procedura di concessione del finanziamento di cui al comma precedente deve concludersi entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di invio della richiesta da parte dell'impresa interessata all'erogazione del finanziamento. >>

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame pone l'obiettivo di accelerare e semplificare le procedure per l'ottenimento dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 1 del d.l. n. 23/2020, al fine di garantire tempestivamente la necessaria liquidità alle imprese colpite dalla crisi in corso. Si propone quindi la definizione per legge di un termine massimo (30 giorni) di durata della procedura di concessione del finanziamento di cui al comma 7 del citato art. 1, in modo che la stessa possa concludersi in tempi certi e rapidi.

3. GARANZIE STATALI ANCHE PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO RAMO D'AZIENDA

All'articolo 1, comma 2, lettera n) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole << costi del personale >>, inserire le parole << dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda,>>;

All'articolo 13, comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente lettera: << p-bis) Quanto previsto alle lett. c) e d) si applica anche nel caso di finanziamenti concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda. >>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira ad esplicitare che tra i finanziamenti assistiti dalla garanzia statale di cui all'art. 1 del d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), rientrano anche quelli concessi per il pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda. Si tratta infatti di spese necessarie per le quali gli operatori devono poter usufruire dei finanziamenti agevolati.

4. FINANZIAMENTI AGEVOLATI ANCHE PER ESTINZIONE DI PRECEDENTI ESPOSIZIONI DEBITORIE

All'articolo 1, comma 2 lettera g) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti infine i seguenti periodi: << I nuovi finanziamenti potranno essere utilizzati anche per estinguere precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, come previsto alla precedente lettera b) ai fini del rilascio della garanzia di cui al comma 1 della presente articolo. >>

MOTIVAZIONE

Per una maggiore efficacia delle misure di cui all'art. 1 del d.l. n. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità) per l'accesso agevolato al credito da parte delle imprese, si propone una modifica normativa che stabilisca come i nuovi finanziamenti possano essere utilizzati anche per estinguere precedenti esposizioni debitorie di natura finanziaria, nell'ambito di un piano funzionale al mantenimento o al recupero dell'equilibrio economico e finanziario e alla ripresa della normale operatività aziendale. In tale caso, affinché il beneficiario possa ottenere il finanziamento, occorre dimostrare di non aver una situazione di crisi pregressa all'insorgere dell'emergenza epidemiologica in corso, come peraltro già previsto dalla stessa norma ai fini del rilascio della garanzia (art. 1, comma 2, lett. b: *Le garanzie ... sono rilasciate alle seguenti condizioni ... b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ... e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea*).

5. AMPLIAMENTO DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

All'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole << per i mesi di aprile e di maggio 2020 >>, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: << per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 >>

b) al comma 7, le parole <<giugno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << settembre 2020 >>

MOTIVAZIONE

L'art. 18 del Decreto Liquidità prevede, per i mesi di aprile e maggio 2020, la sospensione dei taluni pagamenti di carattere fiscale e contributivo con versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili a decorrere da tale termine. In considerazione del protrarsi della crisi, tuttavia, si propone, con il presente emendamento, di ampliare la sospensione anche con riferimento al mese di giugno 2020 e con pagamento entro fine settembre (in luogo del 30 giugno).

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: APPLICAZIONE ALLE IMPRESE CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

All'articolo 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<2. Per le imprese con bilancio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con riferimento alla chiusura del bilancio sociale successiva al 31 dicembre 2020 >>.

MOTIVAZIONE

Il Decreto Liquidità, nel definire le misure di sostegno alle aziende colpite dall'emergenza sanitaria in corso, non prende in considerazione il caso in cui il bilancio di esercizio dell'impresa termini in una data che non sia coincidente con il 31 dicembre di 2020. In particolare, l'art 6 prevede che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447... del codice civile"*. Con ciò disponendo, restano escluse dalla norma tutte le società che hanno l'esercizio sociale in corso alla data del 31 dicembre 2020. Si propone, dunque, una modifica normativa, al fine di rendere applicabili la disposizione in oggetto anche alle imprese che chiudono l'esercizio sociale successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

7. MISURE IN TEMA DI LOCAZIONI COMMERCIALI

A) ESTENSIONE AMBITO APPLICATIVO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE

All'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1:

- *dopo le parole << canone di locazione >> sono aggiunte le seguenti << anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda >>;*
- *le parole: << del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 >>, sono sostituite dalle seguenti: << dei canoni di locazione, relativi ai mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 >>;*
- *le parole: << nella categoria catastale C/1 >> sono sostituite dalle seguenti: << nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2 e D/8 >>;*

al comma 2:

le parole <<non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed >> sono sostituite dalle seguenti << si applica ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta ed >>;

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:

<< 3. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile. >>.

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'applicazione del credito di imposta a tutti gli operatori che hanno subito una grave perdita di fatturato, pari ad almeno il 50 % rispetto ai mesi di marzo e aprile del precedente periodo di imposta, a prescindere dall'obbligo di chiusura previsto per legge. Ci sono infatti molte attività che, pur non essendo sospese, hanno subito effetti negativi della crisi economica in ragione delle misure di restrizione alla circolazione dei cittadini.

L'emendamento mira inoltre a rendere più efficace l'agevolazione in esame prevedendo la possibilità di cedere il credito d'imposta ai rispettivi locatari, a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile e l'ampliamento a tutte le strutture commerciali e connesse (immobili di categoria D/8 nonché C/2 e A/10). Si propone infine di applicare il credito a tutte le tipologie di canoni relativi all'utilizzo dell'immobile commerciale (es. locazione, affitto ramo di azienda, ecc.) e con riferimento ai mesi da marzo a dicembre 2020.

B) APPLICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AGLI IMMOBILI DI CATEGORIA D/8 NONCHÉ C/2 e A/10

All'art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: << nella categoria catastale C/1 >> sono sostituite dalle seguenti: << nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2 e D/8 >>;*
- *al comma 2, le parole <<non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed >> sono sostituite dalle seguenti << si applica ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta ed >>.*

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'applicazione del credito di imposta a tutti gli operatori che hanno subito una grave perdita di fatturato, pari ad almeno il 50 % rispetto ai mesi di marzo e aprile del precedente periodo di imposta, a prescindere dall'obbligo di chiusura previsto per legge. Ci sono infatti molte attività che, pur non essendo sospese, hanno subito effetti negativi della crisi economica in ragione delle misure di restrizione alla circolazione dei cittadini.

L'emendamento mira inoltre a rendere più efficace l'agevolazione in esame prevedendo l'ampliamento a tutte le strutture ove è svolta attività commerciale o comunque ad essa connessa (immobili di categoria D/8 nonché C/2 e A/10).

C) SOSPENSIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SFRATTO PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI

All'articolo 103, comma 6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

<< Relativamente gli immobili ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 1° gennaio 2021 i procedimenti di intimazione di sfratto per morosità di cui all'art. 658 c.p.c., in relazione ai canoni non pagati nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e il mese di dicembre 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica ai locatari di immobili strumentali che svolgono attività commerciale e che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno al 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta. >>.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa in oggetto è finalizzata sostenere gli operatori economici che svolgono la propria attività all'interno di locali che posseggono in qualità di conduttori di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo e che, in ragione dell'emergenza sanitaria attualmente in corso, stanno subendo drastici cali di fatturato. In particolare, l'emendamento mira ad estendere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili disposta dal comma 6 dell'art. 103 DL 18/2020 (fino al 1° settembre 2020) anche agli atti di intimazione di sfratto per morosità che, ai sensi dell'art. 658 c.p.c. risultano propedeutici per l'avvio delle procedure esecutive di rilascio degli immobili per il caso di mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di febbraio 2020 e fino al mese di agosto 2020. Tale previsione è giustificata dalla difficoltà delle imprese nel far fronte al pagamento dei canoni che, qualora sfoci in una vera e propria morosità, si presume causata dalla stessa emergenza sanitaria che costituisce una circostanza oggettiva eccezionale ed imprevedibile non imputabile al debitore.

D) INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

All'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito con il seguente:

<< 1. All'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nei rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la detenzione, la concessione in uso e la locazione di immobili ad uso commerciale, posti in essere anche in dipendenza di contratti di affitto di azienda o di ramo di azienda, di vendita con patto di riservato dominio, si presume l'esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento anche secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.

6-quater. Nei casi previsti dai precedenti commi 6-bis e 6-ter, il pagamento delle somme di denaro dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 12 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Nel periodo in cui sono sospese le erogazioni delle somme dovute è contestualmente sospesa la escussione delle eventuali fidejussioni e garanzie contrattualmente previste per il mancato pagamento delle suddette somme e non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

6-quinquies. In base alla presunzione di cui al comma 6-ter, le somme eventualmente non percepite, derivanti dai contratti di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto che concede in uso l'immobile nel periodo d'imposta di riferimento. Gli stessi redditi, percepiti entro i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, sono assoggettati, nel periodo d'imposta di riferimento, a tassazione separata con applicazione di aliquota del 10 per cento.

6-sexies. Le disposizioni dei commi da 6-ter a 6-quinquies si applicano ai soggetti che svolgono un'attività commerciale e che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno al 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta". >>.

MOTIVAZIONE

In questo momento di particolare crisi per le imprese, la necessaria adozione delle misure di contenimento del contagio da parte del Governo sta determinando gravi ripercussioni, anche in via indiretta, su tutte le imprese. In particolare, nei settori del commercio, gli effetti economici di tali misure hanno interessato non solo le attività soggette ad obbligo di sospensione ma anche quelle che, pur potendo formalmente proseguire, hanno subito un drastico calo del fatturato, di fatto azzerato.

Questa situazione sta determinando una grave crisi di liquidità delle imprese che in moltissimi casi sono impossibilitate ad adempiere ai propri obblighi contrattuali di pagamento, in particolare nei confronti dei rispettivi fornitori quanto nei confronti dei proprietari degli immobili commerciali presso cui esercitano la propria attività.

La previsione contenuta nel nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, così come introdotta dal DL 17 marzo 2020, n. 18, non appare tuttavia sufficiente per mettere al riparo tali soggetti dalle conseguenze di un possibile inadempimento, ed in particolare da quelle indirette come, appunto, la crisi di liquidità che impedisce di far fronte ai pagamenti dovuti. Pertanto, la presente proposta emendativa prevede, con esplicito riferimento alle locazioni commerciali e a tutte quelle tipologie contrattuali analoghe alle locazioni commerciali, come ad esempio l'affitto di ramo d'azienda, nonché la vendita con patto di riservato dominio, uno specifico regime rafforzato di applicazione del predetto comma 6-bis, introducendo una presunzione legale che esclude la responsabilità per inadempimento nei confronti dei proprietari degli immobili dedotti contrattualmente. La presunzione di comprovata situazione di emergenza è finalizzata anche a proteggere l'acquirente dalle eventuali conseguenze di un inadempimento che, alla luce della crisi in corso, potrebbe risultare grave ai sensi degli articoli 1455 e 1525 c.c., determinando la retrocessione al venditore di beni di particolare valore come gli immobili. Inoltre, al fine di contemperare la necessità di non pregiudicare eccessivamente la certezza dei rapporti giuridici contrattuali e le legittime aspettative dei proprietari e dei fornitori, la presente proposta emendativa prevede l'obbligo a carico del debitore inadempiente, in tutti i casi in cui l'impossibilità dell'adempimento risulti solo temporanea o parziale, di corrispondere comunque le somme da questi dovute, eventualmente anche in forma dilazionata, nell'arco di tempo di 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Governo. Nel medesimo arco di tempo è sospesa la possibilità di escutere le eventuali garanzie contrattualmente previste. Infine, il nuovo comma 6-quinquies, consente di agevolare fiscalmente gli stessi proprietari d'immobili commerciali dati in locazione, introducendo un meccanismo mirato, sia ad evitare in capo agli stessi la tassazione dei canoni non percepiti, sia ad assoggettare a tassazione separata gli stessi emolumenti con riferimento al periodo d'imposta in cui è avvenuta la percezione. Come ulteriore agevolazione si prevede anche l'esenzione IMU per il periodo in cui non sono riscossi i canoni. Si propone infine che le disposizioni emendate siano applicabili a tutti gli operatori che hanno subito una grave perdita di fatturato, pari ad almeno il 50 % rispetto ai mesi di marzo e aprile del precedente periodo di imposta.

E) DISPOSIZIONI PER L'ABBUONO DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'UTILIZZO DI IMMOBILI COMMERCIALI

1. Nel caso di contratti che prevedono il pagamento di un corrispettivo periodico, comunque denominato, per il godimento di immobili ove sia svolta attività commerciale, qualora l'utilizzatore dell'immobile ne faccia richiesta, è concesso l'abbuono del corrispettivo limitatamente a marzo, aprile, maggio e giugno 2020. In tale caso, in relazione allo stesso immobile, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non è dovuta per l'anno 2020 ed è dovuta nella misura del 50 per cento per l'anno 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al soggetto che concede l'abbuono delle mensilità di cui al comma 1 della presente disposizione, i corrispettivi non percepiti non concorrono a formare il relativo reddito complessivo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che svolgono un'attività commerciale e che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno al 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame prevede la possibilità di concedere un abbuono in relazione ai corrispettivi relativi all'uso di immobili commerciali, con riferimento alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. In tale ipotesi, l'imposta municipale propria sul medesimo immobile non è dovuta per l'anno 2020 ed è dovuta al 50% per il 2021. Qualora sia concessa tale agevolazione, la base imponibile Irpef di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 917/1986, laddove applicabile, viene ridotta dei canoni non corrisposti a favore del soggetto concedente.

F) RISOLUZIONE DI DIRITTO DEI CONTRATTI DI USO DI IMMOBILI COMMERCIALI PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

1. Nei confronti degli utilizzatori di immobili strumentali che svolgono attività commerciale, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile, opera di diritto qualora entro dieci giorni dalla domanda inoltrata dall'utilizzatore, non venga offerta un'equa modifica delle condizioni contrattuali, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1467 del codice civile.

2. Le condizioni contrattuali si considerano equamente modificate qualora venga offerta, per un periodo non inferiore a sei mesi decorrenti dal mese di marzo 2020, una riduzione percentuale del corrispettivo periodico pari al 30 per cento. In caso di risoluzione del contratto, la parte che l'ha domandata ha diritto di continuare ad utilizzare i locali fino al compimento del quarto mese successivo alla domanda di modifica delle condizioni contrattuali, corrispondendo all'altra parte, per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e la cessazione dell'utilizzo dei locali, un'indennità pari ad almeno il 70 per cento del canone contrattualmente concordato.

3. È fatta salva la possibilità per gli utilizzatori degli immobili di cui al comma 1 di rinunciare alla risoluzione di diritto del contratto anche qualora non venga offerta l'equa modifica delle condizioni contrattuali secondo quanto stabilito al comma 2.

4. Qualora sia concessa la riduzione di cui ai commi 1 e 2, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non è dovuta per l'anno 2020 ed è dovuta nella misura del 50 per cento per l'anno 2021. A favore del soggetto che concede la riduzione è inoltre attribuita una deduzione dall'imponibile, calcolata ai fini dell'imposta sul reddito, pari all'importo della riduzione concessa.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli utilizzatori di immobili strumentali che svolgono attività commerciale e che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una diminuzione dei ricavi o dei compensi pari almeno al 50 per cento rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta.

MOTIVAZIONI

La mancanza di ricavi che il periodo di emergenza sta provocando per le imprese commerciali dovrebbe comportare l'applicazione di diritto della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1467, c.c. qualora, su richiesta dell'utilizzatore dell'immobile commerciale (es. in caso di locazione, affitto ramo d'azienda, ecc.) non venga offerta un'equa riduzione del canone (almeno il 30%), per un periodo di almeno 6 mesi a decorrere da marzo 2020. Come incentivo per il soggetto che concede la riduzione, si potrebbe prevedere che allo stesso sia attribuita una deduzione dall'imponibile pari all'importo della riduzione concessa, a cui si aggiunge l'esenzione IMU per il periodo in cui i canoni non sono riscossi. In ogni caso all'utilizzatore dell'immobile è concessa la facoltà di rinunciare alla risoluzione di diritto.

G) CARTOLARIZZAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALL'USO DI IMMOBILI COMMERCIALI

1. Il pagamento del corrispettivo periodico, comunque denominato o causalmente riferito, per il godimento di immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari viene effettuato, a partire dal mese di aprile 2020 e fino al terzo mese successivo alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante l'emissione da parte del debitore ed a favore del creditore di un atto di riconoscimento di debito che indichi, oltre agli estremi del creditore e del debitore, il contratto in forza del quale sorge l'obbligazione, la data in cui esso è stato stipulato e l'immobile cui si riferisce, l'importo del corrispettivo, comprensivo di tutte le spese ed oneri ad esso accessivi, ed il periodo di tempo per il quale esso è dovuto.

2. Ciascun atto di riconoscimento di debito è pagabile su di un periodo di ventiquattro mesi in rate di periodicità eguale a quella del contratto sottostante e linearmente crescenti in maniera costante in modo che l'importo complessivamente corrisposto al diciottesimo mese sia pari al 50 per cento dell'importo della nota. Il periodo di pagamento inizia a decorrere a partire dal termine del quarto mese successivo alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il pagamento dilazionato secondo quanto previsto dal presente comma non è produttivo di interessi a favore del creditore.

3. Qualora le note vengano cedute pro soluto ad una banca o ad un'istituzione finanziaria sottoposta a regolazione e vigilanza ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria o finanziaria, per un corrispettivo non inferiore al 90 per cento del valore nominale del debito residuo, il credito riveniente al cessionario è integralmente assistito da garanzia statale, prestata a titolo di fidejussione, ai sensi dell'articolo 1936 e ss. del codice civile, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

MOTIVAZIONE

Al fine di far fronte alla mancanza di liquidità in capo alle imprese del commercio al dettaglio non alimentare, che svolgono la loro attività utilizzando immobili commerciali non di proprietà (es. in caso di locazione o affitto di ramo d'azienda), l'emendamento introduce un sistema di "cartolarizzazione" dei canoni pagati per l'utilizzo di questi immobili. In particolare, si tratta di un'operazione finanziaria attraverso la quale il debitore del canone emette una nota di riconoscimento del debito pagabile a determinate scadenze dilazionate nel tempo. In caso di cessione delle note a istituti bancari, il credito è integralmente assistito da garanzia statale.

8. DETRAZIONE IRPEF PER RILANCIARE I CONSUMI

<< 1. Per l'anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, sostenute dal contribuente per l'acquisto al dettaglio di prodotti non alimentari.

2. Per i soggetti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 7.000 euro annui, in luogo della detrazione di cui al comma precedente, è istituito un bonus del valore di 500 euro, da utilizzare per l'acquisto di prodotti di cui al comma 1. Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall'INPS. >>

MOTIVAZIONE

L'emendamento in esame pone l'obiettivo di stimolare la domanda interna, in quanto gli effetti della crisi si ripercuotono anche sulla capacità di spesa delle famiglie. Si propone quindi un bonus fiscale configurato come detrazione Irpef che, per i soggetti incapienti (es. percettori di reddito di cittadinanza e di pensioni minime), è costituito da un voucher/ buono spesa, da utilizzare per l'acquisto di beni di consumo presso gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti non alimentari che rappresentano un settore pesantemente colpito dalla crisi in corso. Tale incentivo, pari all'importo di 500 euro *pro capite* produrrebbe un sensibilissimo effetto positivo moltiplicatore: maggiore gettito IVA, maggiori imposte dirette da pagare sull'incremento dei ricavi per le imprese, maggiori vendite e quindi necessità di maggiore personale dipendente, con incremento quindi dell'occupazione, recupero di evasione fiscale, ecc..

9. PROROGA ENTRATA IN VIGORE DELLA LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole << A decorrere dal 1° luglio 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dal 1° gennaio 2021 >>.

MOTIVAZIONE

L'avvio della lotteria dei corrispettivi, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), è stato prorogato al 1° luglio 2020 ad opera del d.l. n. 124/2019 (c.d. "Collegato fiscale" convertito in l. n. 157/2019). È stata quindi accolta dal Governo la richiesta di tutti i soggetti interessati per il rinvio della nuova misura, a causa dei tempi troppo stretti di implementazione dei nuovi sistemi (dovuti alla mancata tempestiva emanazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate).

L'ultimo provvedimento attuativo, che permette di avere un quadro completo del funzionamento della nuova lotteria e che consente quindi a tutti gli operatori coinvolti di finalizzare i nuovi processi di adeguamento dei sistemi, è stato pubblicato solo il 6 marzo 2020. L'adeguamento dei processi interni delle imprese ai fini dell'avvio della lotteria richiede tuttavia almeno 6 mesi, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni che devono intervenire su migliaia di punti vendita e su centinaia di migliaia di punti cassa.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di fondamentale importanza: la recente emergenza sanitaria sta portando gravissimi impatti economici sugli esercenti non solo situati nelle zone a maggior rischio, ma presenti su tutto il territorio nazionale. In un momento storico così difficile, si rende necessario non appesantire il carico di costi ed adempimenti che gravano sulle aziende già gravemente colpite dall'emergenza in corso. Si pensi inoltre che l'adeguamento dei sistemi alla nuova lotteria richiede, nella maggior parte dei casi, un intervento diretto presso ogni punto vendita, da parte dei tecnici abilitati, con un conseguente contatto costante di persone che oggi è vietato ai fini di limitare la diffusione del virus.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone quindi una proroga di 6 mesi dell'entrata in vigore della lotteria, per consentire agli esercenti di implementare i nuovi sistemi in un contesto sanitario ed economico più sicuro e stabile.

10. ABROGAZIONE PLASTIC TAX E SUGAR TAX

<< All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, i commi da 634 a 658 e i commi da 661 a 676, sono soppressi. >>

MOTIVAZIONE

La Legge di Bilancio per il 2020 (legge n. 160/2020) ha introdotto due nuove imposte, ossia la c.d. "plastic tax" (a decorrere dal 1° luglio 2020) e la c.d. "sugar tax" (a decorrere dal 1° ottobre 2020). La prima rappresenta una tassa sui prodotti in plastica monouso (MACSI), con alcune esclusioni, pari a 45 centesimi di euro al chilo; la seconda è un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate pari a 10 centesimi al litro nel caso di prodotti finiti, mentre sui prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione il prelievo è di 0,25 euro per chilogrammo. Si tratta di imposte che, da un lato, presentano molti problemi di carattere applicativo per gli operatori che in questa delicata fase di crisi stanno già affrontando numerose criticità legate all'emergenza epidemiologica in corso; dall'altro, gravano pesantemente sul sistema produttivo e distributivo, già fortemente danneggiato. Si propone pertanto una loro integrale abrogazione: ciò consentirebbe di allentare la pressione fiscale in questa fase congiunturale fortemente critica, in cui, si registra la contrazione o il blocco totale delle attività in numerosi comparti.

11. ESONERO IMPOSTE LOCALI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL SETTORE NON ALIMENTARE

1. L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano cessioni di beni attraverso punti di vendita al dettaglio non alimentari.

2. Per soggetti di cui al primo comma, altresì, non è dovuta in misura ridotta almeno del 50 per cento la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente l'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che hanno subito un decremento dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non alimentari pari almeno al 30 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta. Il decremento dei ricavi può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

4. Alle minori entrate per i Comuni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 si provvede attraverso appositi stanziamenti da parte dello Stato.

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento prevede l'esenzione di tributi locali minori per i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono un'attività commerciale attraverso punti di vendita al dettaglio che abbiano ad oggetto la cessione di beni non alimentari e che abbiano subito un significativo calo dei ricavi delle vendite a causa della crisi sanitaria in corso. La finalità della modifica proposta è di prevedere, come misura agevolativa, un esonero di un anno dal pagamento di tributi, imposte, tasse locali per detti soggetti, al fine di sostenere le attività dei punti di vendita di beni non alimentari nel territorio dello Stato italiano, per una ripresa economica e per preservare gli attuali livelli occupazionali.

12. DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

<< 1. Per i titolari di reddito di impresa che hanno la sede nel territorio dello Stato e che svolgono attività commerciale avente ad oggetto la vendita al dettaglio di beni non alimentari, gli interessi passivi relativi a finanziamenti ottenuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 96, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai soggetti che hanno subito un decremento dei ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio di prodotti non alimentari pari almeno al 30 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta. >>

MOTIVAZIONE

Le attuali disposizioni normative (art. 96 del TUIR) prevedono limiti di deducibilità, ai fini Ires, degli interessi passivi riguardanti i finanziamenti. Alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, tale limitazione costituisce una restrizione ingiustificata per gli operatori economici, con particolare riferimento a quelli operanti nel settore del commercio al dettaglio non alimentare che hanno subito un consistente calo dei ricavi (almeno il 30%) e che, per la mancanza di vendite, hanno la necessità di ricorrere al credito per far fronte ad esigenze finanziarie e di liquidità. Si propone dunque di escludere dalla disciplina prevista dal summenzionato articolo 96 gli interessi passivi per finanziamenti ottenuti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali interessi devono quindi poter essere dedotti integralmente dalle imprese dei settori in crisi e, quindi, del commercio al dettaglio non food.

13. CREDITO DI IMPOSTA ATTIVITÀ DI MARKETING E PUBBLICITÀ PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL SETTORE NON ALIMENTARE

1. *Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito d'impresa che effettuano cessioni al dettaglio di beni non alimentari ed effettuano investimenti in campagne pubblicitarie o con ogni altro mezzo finalizzato al rilancio della propria attività commerciale attraverso punti vendita di ogni dimensione, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.*

2. *Il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 2 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 4 del presente articolo.*

3. *Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritta alla sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010.*

4. *I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo, sono tenuti a redigere e conservare apposita documentazione attestante le attività di pubblicità poste in essere.*

5. *Al credito di imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.*

6. *Qualora, a seguito di controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta per il mancato rispetto di presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni."*

MOTIVAZIONE

L'obiettivo della proposta è di agevolare le imprese maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria in corso (punti vendita al dettaglio di prodotti non alimentari), sostenendo il rilancio delle attività di vendita di beni non alimentari presso punti vendita di ogni dimensione situati sul territorio dello Stato italiano, preservando così gli attuali livelli occupazionali. Il presente emendamento riconosce infatti alle imprese operanti nel settore non alimentare, un credito di imposta per gli investimenti effettuati in pubblicità o con ogni altro mezzo che favorisca l'attività commerciale e quindi il riavvio e rilancio dell'operatività presso i punti vendita. Il relativo credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le modalità stabilite all'articolo 17, d.lgs. n. 241/1997, in tre quote di pari importo annuali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e dopo aver adempiuto i relativi obblighi documentali e di certificazione. Al fine di evitare dichiarazioni non veritiere, l'utilizzo del credito per finalità divergenti da quelle previste dal presente articolo, comporta il recupero, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

14. POSSIBILITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN VIA TEMPORANEA PER IL CANALE CASH & CARRY

<< Le attività di commercio all'ingrosso di qualsiasi superficie, così come definite all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, 114,, limitatamente agli esercizi di vendita organizzati con formula a libero servizio, con prodotti esposti sugli scaffali, c.d. "cash & carry", possono estendere i propri servizi al consumatore finale attraverso l'introduzione della formula del commercio al dettaglio, così come definito all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, 114, nel rispetto e limitatamente al periodo di vigenza delle misure introdotte in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. >>.

MOTIVAZIONE

Il settore del Cash & Carry rappresenta oggi in Italia un canale di approvvigionamento fondamentale per professionisti ed imprese. Si tratta di un settore che occupa circa 15.000 addetti, con un fatturato di quasi 8 miliardi di euro e che opera con superfici di vendita che vanno da 4.000 ad oltre 10.000 mq, perlopiù dislocate in zone industriali o appena fuori dai centri cittadini. Il focus specifico di queste realtà è quello del canale cd. Horeca (Hotel, Ristoranti/Bar, Catering ecc.), con assortimenti in ampia prevalenza alimentare.

Stante l'attuale chiusura di molte delle strutture normalmente rifornite da questo canale di approvvigionamento (hotel ristoranti, bar, catering ecc.) questo settore ha assistito nelle ultime settimane ad un crollo verticale delle vendite, con perdite di fatturato intorno al 70-80 % e chiusura di moltissime strutture. Peraltro, in questo momento, tali **strutture hanno in casa grandi quantitativi di merci alimentari**, che se non esitate in tempi brevi, **rischierebbero il deperimento ed uno spreco alimentare** incalcolabile, considerata l'attuale situazione di emergenza.

In altri Paesi, come **in Austria e in Francia, è stata concessa a questo canale di vendita una deroga specifica a tempo determinato, per consentire allo stesso di vendere anche al dettaglio** e quindi di poter rappresentare un **ulteriore presidio fondamentale di approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità per la popolazione**. Questo anche a fronte di magazzini che, avendo come target clienti professionali e quindi aziende, **sono dotati di spazi commerciali molto ampi e metrature tali da consentire, con ben maggiore facilità che nei normali negozi al dettaglio, il mantenimento delle adeguate distanze di sicurezza**. Inoltre, in tali strutture commerciali sono **in vendita formati di prodotto professionali**, che consentirebbero di acquistare in un'unica soluzione più prodotto e **ridurre quindi il numero di spostamenti dei cittadini per fare la spesa**. Peraltro, il canale Cash & Carry è dotato di strutture con **esposizione del prodotto sugli scaffali a libero servizio, come in un normale supermercato o ipermercato**.

A ciò si aggiunga che attraverso queste strutture commerciali di più ampie dimensioni **si potrebbero attivare iniziative specifiche per facilitare l'approvvigionamento di prodotti alimentari**, come, per esempio, creare **corsie o fasce orarie preferenziali per onlus o enti volontaristici** che fanno la spesa per anziani o altre fasce deboli o per il buon funzionamento delle onlus stesse (es. pasti per operatori del soccorso sanitario della CRI) **e/o prevedere servizi di consegna prioritari e gratuiti** per sveltire e semplificare l'approvvigionamento giornaliero o plurigiornaliero. Si potrebbe pertanto **mettere a disposizione della collettività un servizio, già disponibile**, contribuendo a **decongestionare la pressione che in questo particolare contesto caratterizza le medie e grandi superfici commerciali alimentari al dettaglio**, come conseguenza logica di tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e finalizzati ad evitare assembramenti di persone, con maggiori garanzie di sicurezza per collaboratori e clienti.

Per agire in questa direzione occorrerebbe prevedere una **deroga temporanea** alle norme amministrative che regolano la vendita al dettaglio, attraverso un intervento d'urgenza dettato dalla situazione emergenziale. Auspichiamo che anche in Italia si possa adottare questa soluzione pratica e di buon senso, che consentirebbe di raggiungere un **duplice obiettivo: fornire un servizio efficiente e sicuro alla popolazione ed evitare la crisi di un ulteriore settore economico**.